

# Assicurazione per le collezioni d'arte privati

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni



Compagnia: AXA Art Versicherung AG – Prodotto: “ART”

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

Contratto di assicurazione All Risks, garantisce le opere d'arte di collezionisti privati.



### Che cosa è assicurato?

#### Garanzie sempre operanti

- ✓ Formula ALL RISKS, vengono indennizzati i danni dovuti a furto, incendio, eventi accidentali o dolosi, rapina e vandalismo, l'eventuale deprezzamento, degli oggetti d'arte presso l'indirizzo (i) che ci avete indicato, descritti e valorizzati in polizza o nell'inventario allegato alla stessa che forma parte integrante del contratto assicurativo
- ✓ La garanzia è prestata su base di “stima accettata” o “valore dichiarato”, in base a quanto pattuito fra le Parti

#### Garanzie Opzionali:

Garanzie Catastrofali (terremoto – inondazione e alluvione)



### Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non opera per i beni non assicurati e per le garanzie non acquistate. La polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, negli articoli denominati “Esclusioni”.

Di seguito alcune delle principali Esclusioni:

- ✗ Fabbriato
- ✗ Dolo del Contraente o dell'Assicurato



### Ci sono limiti di copertura?

La polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli. Di seguito alcuni dei principali limiti:

- ! Estorsione ferma comunque l'esclusione di quelle fattispecie per le quali possa sussistere, anche implicitamente, un divieto di assicurabilità ai termini di Legge
- ! Danni causati da una mancanza di conservazione
- ! I deterioramenti causati da vetustà, usura, ruggine, termiti, vermi o dall'esposizione alla luce
- ! I danni conseguenti ad operazioni di pulitura, riparazione o restauro
- ! Il furto o il vandalismo se non sono state attivate le misure di protezione previste e, limitatamente alle dimore abituali, a condizione che i locali contenenti le cose assicurate restino disabitati per un periodo massimo di 30 giorni consecutivi, limitatamente agli uffici, a condizione che la chiusura annuale dell'esercizio non superi i 45 giorni all'anno con un massimo di 30 giorni consecutivi
- ! Giacenza temporanea presso restauratori/comiciati ubicati in Italia, previa comunicazione scritta e fino ad una somma massima pari ad Euro 500.000,00=.
- ! I danni avvenuti durante il trasporto tra le ubicazioni descritte in polizza e/o per restauro, previa comunicazione scritta e fino ad una somma massima pari ad Euro 500.000,00=.
- ! I danni durante il trasporto risultanti da un imballaggio difettoso o insufficiente



### Dove vale la copertura?

- ✓ Tutte le garanzie sono valide sul **territorio italiano**.



## Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il **dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio** da assicurare e il **dovere di comunicare**, nel corso del contratto, i **cambiamenti** che comportano un aggravamento del rischio assicurato. **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti**, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, **possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno.**



## Quando e come devo pagare?

**Il Premio (o la prima rata) deve essere pagata al rilascio della polizza.** Se previsto il frazionamento, le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con la formula del tacito rinnovo e ha durata annua. **La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato pagato il premio.** In caso contrario, la copertura comincia alle ore 24:00 del giorno del pagamento. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova automaticamente ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.



## Come posso disdire la polizza?

Puoi impedire il rinnovo automatico della polizza inviando alla Compagnia richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata **almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.**

# Assicurazione per le collezioni d'arte privati

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: AXA Art Versicherung AG

Prodotto: "ART"



Data ultima edizione: Gennaio 2019

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

AXA Art Versicherung AG – Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il numero I.00032. Viale Don Luigi Sturzo, n. civico 35 – CAP 20154; città Milano; tel. +39 02 8889651; sito internet: [www.axa-art.it](http://www.axa-art.it); e-mail: [info@axa-art.it](mailto:info@axa-art.it); PEC: [axa-art@legalmail.it](mailto:axa-art@legalmail.it)

La sede legale di AXA Art Versicherung AG è situata a Colonia (Germania) in Colonia Allee 10-20, 51067, Registro delle Imprese di Colonia HR B nr. 32170, fa parte del Gruppo AXA ed è sottoposta al controllo della BaFin, quale autorità tedesca di vigilanza preposta.

AXA Art Versicherung AG – Rappresentanza Generale per l'Italia, mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito all'Impresa sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39 02 8889651 – Fax +39 02 8889659; indirizzo internet: [www.axa-art.it](http://www.axa-art.it); indirizzo di posta elettronica: [info@axa-art.it](mailto:info@axa-art.it).

In Italia l'Impresa opera in regime di stabilimento ed esercita l'assicurazione nei rami: merci trasportate, incendio ed altri elementi naturali escluso il rischio energia atomica, altri danni ai beni (con l'esclusione dei rischi bestiame e grandine), responsabilità civile generale e perdite pecuniarie. È iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il numero I.00032.

Il patrimonio netto di AXA Art Versicherung AG, riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a Euro 69.594.000,00 di cui Euro 14.637.000,00 di capitale sociale interamente versato.

Il solvency ratio al 31 dicembre 2017, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CS del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 191%.

Per informazioni patrimoniali sulla Società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa) è possibile consultare il sito: [www.axa-art.com/de/de/download](http://www.axa-art.com/de/de/download).

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

Si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Vengono indennizzati con formula "All Risks" (Tutti i Rischi) [a titolo esemplificativo i danni dovuti a furto, incendio, eventi accidentali o dolosi, rapina e vandalismo, l'eventuale deprezzamento] gli oggetti d'arte presso l'indirizzo (i) indicato (i) in polizza, descritti e valorizzati nella polizza o nell'inventario allegato alla stessa, che forma parte integrante del contratto assicurativo.

La garanzia è prestata su base di "stima accettata" o "valore dichiarato", in base a quanto pattuito fra le Parti.

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Terremoto</b>               | È possibile includere i danni materiali e diretti subiti dagli oggetti d'arte assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene presso l'Ubicazione del rischio descritta in polizza. |
| <b>Alluvioni e Inondazioni</b> | È possibile includere i danni materiali e diretti subiti dagli oggetti d'arte per effetto di inondazioni e alluvioni anche se originati da terremoto presso l'Ubicazione del rischio descritta in polizza.   |

### OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Nessuna</b> |  |
|----------------|--|



## Che cosa non è assicurato?

Si precisa che, di norma, le clausole che indicano decadenze o nullità delle garanzie sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Rischi esclusi</b> | <p>I danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose.</p> <p>I danni causati da stato di conservazione, ruggine, muffa, putrefazione, deformazione, usura, progressivo deterioramento delle cose assicurate.</p> <p>I danni causati da tarli, tarme o altri insetti, nonché da roditori.</p> <p>I danni derivanti da operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo) effettuata a) da personale non specializzato ovvero b) con mezzi e metodologie non idonee; sono sempre esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati.</p> <p>I danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento, guasto od usura.</p> <p>I danni causati, determinati od agevolati con dolo dell'Assicurato o del Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non sia persona fisica, la disposizione si applica in relazione al dolo dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo dei soci illimitatamente responsabili.</p> <p>I danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo di parenti o affini del Contraente o dell'Assicurato o di persone del cui operato essi debbano rispondere.</p> <p>I danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo di dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, delle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché di coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. I danni sono ricompresi in assicurazione, se il Contraente o l'Assicurato agisce giurisdizionalmente contro gli autori, diretti o mediati del fatto.</p> <p>Gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere anche se rilevati in occasione di inventario.</p> <p>I danni causati da o conseguenti a estorsione, truffa o appropriazione indebita.</p> <p>I danni causati da o dovuti a uso improprio delle cose assicurate.</p> <p>I danni consequenziali ed indiretti, cioè che non riguardino la materialità delle cose costituenti la somma assicurata totale.</p> <p>I danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto.</p> <p>I danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche.</p> <p>I danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento e cedimento del terreno.</p> <p>I danni verificatisi in occasione di maremoti, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina e fenomeni di acqua alta.</p> <p>I danni verificatisi in occasione di frane, valanghe e slavine.</p> <p>I danni verificatisi in occasione di inondazioni e alluvioni.</p> <p>I danni verificatisi in occasione di terremoti.</p> |
|-----------------------|--|



## Ci sono limiti di copertura?

Si precisa che, di norma, le clausole che indicano limitazioni delle garanzie sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto.

Il Contraente / Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo o – se si tratta di furto o rapina – altera le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

La Società non rinuncia al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del C.C.

È compresa in garanzia, previa comunicazione scritta alla Società, la giacenza degli oggetti assicurati presso restauratori/corniciai ubicati in Italia, fino ad un massimo di Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per singola località. La garanzia è operante a condizione che i mezzi di protezione dei locali siano realizzati con robusti serramenti pieni chiusi da validi congegni a porte d'accesso e robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisì ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno, e che sia funzionante, ed attivato in assenza di persone, impianto di allarme antintrusione collegato a centrale di controllo o istituto di vigilanza.

Sono compresi in garanzia, con obbligo di comunicazione e senza sovrappremio, i trasporti di oggetti d'arte assicurati, tra le ubicazioni descritte in premessa e/o per restaurare/incorniciare gli stessi.

Il trasporto può essere eseguito dal Contraente anche tramite proprio personale di fiducia, in ambito territoriale della Repubblica Italiana con veicoli e/o furgoni a motore, purché la somma assicurata sia pari o inferiore ad Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). È fatto obbligo di:

- imballare gli oggetti a regola d'arte tenendo conto della natura degli stessi; per gli oggetti fragili è obbligatoria la "cassa lignea" con all'interno materiale ammortizzante;
- alloggiare gli oggetti in vani non visibili dall'esterno;
- presenza a bordo veicolo, di almeno due persone, munite di telefono cellulare;
- di non lasciare gli oggetti mai incustoditi neanche durante brevi soste.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Si precisa che, di norma, le clausole che indicano oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, più precisamente sono evidenziate in grassetto.

### Cosa fare in caso di sinistro

**Denuncia di sinistro:** in caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) come previsto dall'art. 1914 C.C., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati;
- b) quando previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o telefax, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell'indennizzo;
- e) conservare, fino alla liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Se, a seguito del sinistro, è stato aperto un procedimento, civile o penale, la Società corrisponderà l'indennizzo solo a seguito di presentazione del certificato di chiusa inchiesta ovvero di sentenza passata in giudicato da cui risultino la legittimazione dell'assicurato e l'assenza di cause di esclusione o di inoperatività della garanzia assicurativa.

|   |  |
|---|--|
|   | <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non sono fornite prestazioni direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.</p> <p><b>Prescrizione:</b> in assenza di comunicazione fra le Parti, dopo due anni il sinistro cade in prescrizione.</p>   |
| <b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b> | <p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 Codice Civile.</p> <p>Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare a essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.</p> |
| <b>Obblighi della Società</b>             | <p>Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale. A seguito del pagamento dell'indennizzo per danno o perdita totale, l'accettazione dell'importo liquidato comporterà la rinuncia del proprietario, in favore della Società, alla proprietà del bene medesimo, con facoltà della Società stessa di avvalersene o meno, fermo restando il diritto del proprietario all'indennizzo.</p>  |



### Quando e come devo pagare?

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Premio</b>   | <p>Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:<br/> assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;<br/> ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).</p> <p>È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'art. 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750,00 euro annui per ciascun contratto.</p> <p>Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le Parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. È consentito il frazionamento semestrale, senza ulteriori oneri aggiuntivi, a condizione che il premio imponibile annuo non sia inferiore a 1.000,00 euro. Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio da parte del Contraente.</p> <p>Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.</p> |
| <b>Rimborso</b> | <p>Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione a mezzo raccomandata A/R da inviare al Contraente con preavviso di 30 giorni. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.</p>  |



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Durata</b>      | <p>Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con la formula del tacito rinnovo e ha durata annua.</p> <p>La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario, la copertura comincia dalle h. 24:00 del giorno di pagamento.</p> <p>La garanzia, previa comunicazione scritta alla Società mediante fax o @mail riportante una semplice descrizione, è automaticamente estesa, dal momento in cui gli oggetti si trovano all'interno dei locali descritti in premessa, alle nuove opere d'arte acquistate nel corso dell'annualità assicurativa, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata con un massimo di Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). La garanzia è prestata su base di "valore dichiarato" – definizione n) – ad eccezione di quelle provenienti da Case d'Aste (valore d'acquisto più diritti d'asta) e quelli valorizzati da esperti d'arte benevisi alla Società, per le quali, quindi, la garanzia è su base di "stima accettata" – definizione m).</p> <p>Con comunicazione alla Società mediante fax o @mail, la Società prende atto altresì delle esclusioni, anche temporanee, dalla garanzia di polizza di opere d'arte assicurate.</p> |
| <b>Sospensione</b> | <p>Qualora il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza (art. 2 – Pagamento del premio, decorrenza della garanzia, delle Norme Generali).</p> <p>Parimenti la stessa sospensione decorre nel caso in cui il Contraente non paghi entro 30 giorni dalla presentazione della eventuale appendice di Regolazione Premio (che regola i nuovi acquisti e le esclusioni degli oggetti d'arte) e della conseguente appendice di Riforma / Quietanza.</p>  |



## Come posso disdire la polizza?

|  |   |
|--|---|
| <b>Ripensamento dopo la stipulazione</b> | Il contratto non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione dello stesso per eventuale ripensamento.   |
| <b>Risoluzione</b>                       | È possibile impedire il rinnovo automatico della polizza inviando all'Impresa richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.<br>Il Contraente dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, può recedere dall'assicurazione a mezzo raccomandata A/R da inviare alla Società con preavviso di 30 giorni. |



## A chi è rivolto questo prodotto?

ART è un prodotto con formula "All risks" rivolto all'assicurazione di opere d'arte di collezionisti privati.



## Quali costi devo sostenere?

**Costi di intermediazione:** le provvigioni relative al prodotto possono differire in base all'intermediario alla quale è assegnata la polizza. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa il 18,00% del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

**Compensi:** il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'intermediario per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né ad esso assimilabile.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

|   |   |
|---|---|
| <b>All'Impresa assicuratrice</b>  | <p>Gli eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p><b>AXA Art Versicherung AG - Rappresentanza Generale per l'Italia</b><br/> <b>Ufficio Reclami</b><br/> Viale Don Luigi Sturzo, 35 - 20154 Milano<br/> Tel. 02/888.965.1 - Fax. 02/888.965.59<br/> E-mail: UfficioReclami@axa-art.it</p> <p>avendo cura di indicare almeno i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome e cognome, indirizzo completo del reclamante e recapito telefonico del reclamante.</li> <li>• Numero della polizza AXA Art e nominativo del Contraente.</li> <li>• Numero e data del sinistro al quale si fa riferimento.</li> <li>• Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.</li> <li>• Breve descrizione del motivo di lamentela.</li> <li>• Ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.</li> </ul> <p>Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Si segnala che a fronte dell'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 46 del 26 novembre 2016, per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario di cui sopra e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dall'Impresa che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p> |
| <b>All'IVASS</b>  | <p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a <b>IVASS</b> - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA (Fax 06.42133206 - PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Art Versicherung AG - Rappresentanza Generale per l'Italia e nel caso il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> alla sezione "per i Consumatori - Reclami".</p>  |
| <b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b> |   |
| <b>Mediazione</b>   | <p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013 n. 98).</p>   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Negoziazione assistita</b>  | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa assicuratrice.  |
| <b>Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato</b>                      | Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> e <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a> .   |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (arbitrato)</b> | Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'art. 18 - Procedura per la valutazione del danno, delle Condizioni Generali di Assicurazione, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. |

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**





# ART

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DEL GLOSSARIO E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO**

**Contratto di assicurazione all risks  
per le collezioni d'arte privati e uffici/aziende**

**Edizione gennaio 2019**

## Glossario / Definizioni

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

- a) **Assicurazione:** il contratto di assicurazione che costituisce prova scritta ex art.1888 C.C.;
- b) **Polizza:** il documento che riporta le disposizioni che disciplinano l'assicurazione nonché tutte le eventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante appendici o allegati, durante il periodo di validità;
- c) **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;
- d) **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- e) **Società:** AXA Art Versicherung Aktiengesellschaft;
- f) **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- g) **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- h) **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso. I danni o le perdite che si verifichino nella medesima ubicazione e che siano riconducibili alla stessa causa costituiscono un unico sinistro;
- i) **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- l) **Valore commerciale:** il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato;
- m) **Stima accettata:** il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti;
- n) **Valore dichiarato:** il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro;
- o) **Deprezzamento:** la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro;
- p) **Oggetti d'arte:** quadri, dipinti, affreschi staccati, mosaici staccati, arazzi, sculture, tappeti, mobili, arredi e qualsiasi altro oggetto – esclusi francobolli, monete, gioielli e preziosi in genere – il cui mercato di riferimento sia quello dell'arte, dell'antiquariato e del modernariato;
- q) **Oggetti d'arte fragili:** quelli di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta, nonché quelli di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione presentino analoghe caratteristiche di fragilità; non sono considerati fragili i mobili quand'anche presentino una parte degli elementi costituiti da vetri e specchi.
- r) **Dimora abituale:** l'abitazione nella quale il Contraente o l'Assicurato e/o i loro familiari risiedono in modo continuativo e stabile;
- s) **Restauro:** l'atto del restaurare l'oggetto d'arte a seguito di danno parziale, effettuato da personale specializzato.

## **C.G.A. – Norme che regolano l'assicurazione in generale**

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.**

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.**

### **Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. **Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento**, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il premio, qualora sia frazionato in più rate, è determinato per periodo assicurativo di un anno ed è sempre interamente dovuto.

### **Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione.**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 4 - Aggravamento del rischio.**

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.**

### **Art. 5 - Diminuzione del rischio.**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 6 - Recesso in caso di sinistro.**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, **le Parti possono recedere dall'assicurazione, a mezzo raccomandata A.R., con preavviso di 30 giorni**. In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

### **Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione.**

**In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A.R. spedita alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.**

### **Art. 8 - Oneri fiscali.**

**Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.**

### **Art. 9 – Foro competente. Legge applicabile. Rinvio.**

Foro competente, a scelta della Parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti. Per quanto non diversamente qui regolato, valgono, quindi, le norme di legge.

### **Art. 10 - Buona fede.**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare di essersi così comportato in assenza di dolo. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

### **Art. 11 - Comunicazioni tra le Parti.**

Tra le Parti tutte le comunicazioni devono essere effettuate per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente vanno indirizzate alla Società nella sede indicata in polizza. Le comunicazioni della Società vanno indirizzate alla sede del Contraente indicato in polizza.

## **C.G.A. – Norme che regolano l'assicurazione degli oggetti d'arte**

### **Che cosa è assicurato**

---

#### **Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione.**

Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a seguito di eventi non espressamente esclusi, compresi furto, rapina e vandalismo, subiti dagli oggetti assicurati e che ne provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento.

#### **Art. 13 - Operatività in caso di furto.**

**In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:**

- a) **violandone le difese esterne** mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) **per via, diversa da quella ordinaria**, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) **in modo clandestino**, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

**Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).**

### **Che cosa non è assicurato**

---

#### **Art. 14 - Esclusioni.**

**Sono esclusi dall'assicurazione:**

- a) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
- b) i danni causati da stato di conservazione, ruggine, muffa, putrefazione, deformazione, usura, progressivo deterioramento delle cose assicurate;
- c) i danni causati da tarli, tarme o altri insetti, nonché da roditori;
- d) i danni derivanti da operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo) effettuata a) da personale non specializzato ovvero b) con mezzi e metodologie non idonee; sono sempre esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
- e) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento, guasto od usura;
- f) i danni causati, determinati od agevolati con dolo dell'Assicurato o del Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non sia persona fisica, la disposizione si applica in relazione al dolo dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo dei soci illimitatamente responsabili;
- g) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo di parenti o affini del Contraente o dell'Assicurato o di persone del cui operato essi debbano rispondere;
- h) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo di dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, delle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché di coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. I danni sono ricompresi in assicurazione, se il Contraente o l'Assicurato agisce giudizialmente contro gli autori, diretti o mediati del fatto.
- i) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere anche se rilevati in occasione di inventario;
- j) i danni causati da o conseguenti a estorsione, truffa o appropriazione indebita;
- k) i danni causati da o dovuti a uso improprio delle cose assicurate;
- l) **conseguenziali ed indiretti, cioè che non riguardino la materialità delle cose costituenti la somma assicurata totale;**

## **C.G.A. – Norme che regolano l'assicurazione degli oggetti d'arte e il sinistro**

- m) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;**
- n) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- o) i danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento e cedimento del terreno;**
- p) i danni verificatisi in occasione di maremoti, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina e fenomeni di acqua alta;**
- q) i danni verificatisi in occasione di frane, valanghe e slavine;**
- r) i danni verificatisi in occasione di inondazioni e alluvioni;**
- s) i danni verificatisi in occasione di terremoti.**

### **Art. 15 - Trasporto degli oggetti assicurati.**

**L'assicurazione vale esclusivamente per l'ubicazione specificata in polizza. L'assicurazione non vale, pertanto, se gli oggetti assicurati vengono trasportati in luoghi diversi da quelli indicati in polizza, per la durata del trasporto e della permanenza altrove.** È facoltà della Società prestare il proprio consenso scritto per la nuova ubicazione.

### **Art. 16 – Esagerazione dolosa del danno.**

**Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.**

## **Cosa fare in caso di sinistro**

---

### **Art. 17 - Obblighi in caso di sinistro.**

**In caso di sinistro l'Assicurato deve:**

- a) come previsto dall'art. 1914 C.C., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati;**
- b) quando previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;**
- c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o telefax, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;**
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell'indennizzo;**
- e) conservare, fino alla liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.**

### **Art. 18 - Procedura per la valutazione del danno.**

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante l'attività di Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo, rendendo noto il fatto con apposito verbale sottoscritto da entrambi, o anche prima su richiesta di uno di essi. In caso di disaccordo il terzo Perito interviene soltanto sulla materia di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della Parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se una delle Parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennizzo spettantegli.

## **C.G.A. – Norme che regolano il sinistro**

### **Art. 19 - Mandato dei Periti liquidatori.**

I Periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato o aggravato il rischio e non erano state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 17;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore degli oggetti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati;
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### **Art. 20 - Determinazione dell'indennizzo.**

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento (danno parziale) la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde:

- o la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- o il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tale importo non può superare la differenza di cui al punto precedente.

Se l'assicurazione è a stima accettata, il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

### **Art. 21 - Assicurazione parziale.**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata.

Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante.

### **Art. 22 - Limite massimo di indennizzo.**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.

### **Art. 23 - Pagamento dell'indennizzo.**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui all'art. 19. **A seguito del pagamento dell'indennizzo per danno o perdita totale, l'accettazione dell'importo liquidato comporterà la rinuncia del proprietario, in favore della Società, alla proprietà del bene medesimo, con facoltà della Società stessa di avvalersene o meno, fermo restando il diritto del proprietario all'indennizzo. Se, a seguito del sinistro, è stato aperto un procedimento, civile o penale, la Società corrisponderà l'indennizzo solo a seguito di presentazione del certificato di chiusa inchiesta ovvero di sentenza passata in**

## **C.G.A. – Norme che regolano il sinistro**

**giudicato da cui risultino la legittimazione dell'assicurato e l'assenza di cause di esclusione o di inoperatività della garanzia assicurativa.**

### **Art. 24 - Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro.**

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

## **C.G.A. – Condizione di Polizza e Condizioni Particolari**

**La seguente Condizione di Polizza è sempre operante:**

### **UBICAZIONE DEL RISCHIO**

Immobile elevato a più piani fuori terra più il piano terreno, costruito e coperto con impiego di materiali incombustibili (solai e struttura portante del tetto comunque costruiti). **L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia, la validità e l'operatività del contratto, che i locali contenenti gli oggetti assicurati abbiano ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e chiusi con serrature di sicurezza a più mandate, lucchetti di sicurezza a più mandate od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro con luci impraticabili e impianto automatico di allarme antifurto collegato tramite combinatore telefonico e/o GSM a più utenze private e/o istituto di vigilanza e/o forze dell'ordine.**

**Le seguenti "Condizioni Particolari" sono sempre operanti:**

### **GESTIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA ("dimore abituali e saltuarie")**

L'assicurazione è prestata in base alla condizione essenziale per l'efficacia della garanzia furto, che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti dai mezzi di prevenzione e protezione descritti in polizza, che l'Assicurato si impegna a mantenere in stato di funzionalità ed efficienza.

Qualora esista impianto d'allarme, in caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione per qualunque causa di funzionamento dello stesso, devono essere adottate le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario; in caso di impossibilità di ripristino, fermo l'obbligo di sorveglianza sino a diversa e condivisa disposizione sostitutiva, il fatto deve essere segnalato alla Società entro 24 ore dal momento in cui l'interessato ne è venuto a conoscenza. Il sistema d'allarme deve essere controllato almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità.

Ciò premesso, si conviene quanto segue:

- a) in caso di "disabitazione" dei locali, la garanzia furto è subordinata alla messa in stato di funzionamento di tutti i mezzi di protezione esistenti.
- b) durante le "assenze temporanee" che si verificano tra le ore 7 e le ore 21 la garanzia furto è subordinata alla chiusura e bloccaggio:
  - delle porte e/o portefinestre di accesso;
  - delle persiane, tapparelle, ante, scuri di finestre e/o portefinestre facilmente accessibili dall'esterno per via ordinaria salvo che siano protette da chiusure di vetro antisfondamento;
  - delle ante a vetro di altre finestre e/o portefinestre.
- c) qualora esistente, il sistema d'allarme dovrà essere obbligatoriamente inserito anche durante le assenze temporanee.

### **GESTIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA ("uffici/aziende")**

L'assicurazione è prestata in base alla condizione essenziale per l'efficacia della garanzia furto, che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti dai mezzi di prevenzione e protezione descritti in polizza, che l'Assicurato si impegna a mantenere in stato di funzionalità ed efficienza.

Qualora esistano sistemi di rilevazione e/o estinzione automatica di incendio, sistemi di rilevazione di intrusione nonché apparati di segnalazione di allarme a distanza, in caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione di funzionamento degli stessi, l'Assicurato deve adottare le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario; deve inoltre segnalare il fatto alla Società in caso di impossibilità di ripristino entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. I sistemi di rilevazione e di segnalazione di allarme devono essere controllati almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità.

Tali apparati devono essere perennemente in funzione per quanto ciò sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività.

Ciò premesso, la garanzia è prestata a condizione che:

- al di fuori dell'orario di apertura o di presenza del personale, devono essere attivate tutte le protezioni descritte. Tuttavia, per le persiane, tapparelle, ante e scuri, la loro chiusura non è obbligatoria durante le pause diurne se queste sono inferiori a due ore; la chiusura delle ante



## C.G.A. – Condizioni Particolari

a vetri è sempre obbligatoria. **È inoltre sempre obbligatoria, se previsto in premessa, l'attivazione dell'impianto d'allarme antifurto.**

- nel caso di attività aperta al pubblico, **deve essere vietato ai visitatori di usare, spostare o maneggiare le opere assicurate.**

### **DISABITAZIONE ("solo dimore abituali")**

#### **A) Disabitazione e assenza temporanea**

- a) "Disabitazione": i locali sono considerati disabitati quando né l'Assicurato, o i familiari od abituali conviventi dello stesso, né dipendenti o personale di servizio vi dimorino di notte.
- b) "Assenza temporanea": si considera tale la contemporanea assenza di tutte le persone citate al punto a) purché almeno una delle stesse, dimori di notte nei locali contenenti le cose assicurate.

#### **B) Dichiarazione di disabitazione massima**

L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia furto, che i locali contenenti le cose assicurate restino disabitati per un periodo massimo di trenta (30) giorni consecutivi. Sono esclusi dalla garanzia i furti avvenuti dopo il 30° giorno di disabitazione consecutiva.

### **SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER I LOCALI INCUSTODITI ("uffici/aziende")**

La chiusura annuale dell'esercizio non supera i quarantacinque (45) giorni all'anno, con un massimo di trenta (30) giorni consecutivi. I giorni festivi non sono compresi nel limite dei quarantacinque (45) giorni.

Se i locali rimangono incustoditi per più di trenta (30) giorni consecutivi, l'assicurazione furto è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 31° giorno.

### **ESTORSIONE**

La Società risponde, a parziale deroga dell'art. 14 – Esclusioni, lettera j), delle Condizioni Generali di Assicurazione, dei danni agli oggetti d'arte assicurati, causati da o conseguenti a fatti qualificabili come estorsione ex art. 629 del Codice Penale, **ferma comunque l'esclusione di quelle fattispecie per le quali possa sussistere, anche implicitamente, un divieto di assicurabilità ai termini di Legge.**

### **SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI**

A maggior chiarimento delle Condizioni Generali di Assicurazione, si precisa che non sono esclusi dalla garanzia le perdite ed i danni occorsi alle opere assicurate per atti di terzi:

- a seguito di usurpazione di pubblici poteri;
- a seguito di scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
- a seguito di tumulti o sommosse civili;
- compiuti per vandalismi o sabotaggio.

### **ATTI DI TERRORISMO**

La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità e per terrorismo.

Ai fini della presente estensione di garanzia, per atto di terrorismo s'intende un atto che comprende, ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o la minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o Governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

### **CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI ATTACCHI CIBERNETICI**

Fermo restando quanto previsto al successivo capoverso, **in nessun caso la seguente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.**

Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici, **il precedente capoverso non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti da qualsiasi computer ,**

## **C.G.A. – Condizioni Particolari**

**sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.**

### **CLAUSOLA ISTITUZIONALE DI ESCLUSIONE DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA, ARMI CHIMICHE, BIOLOGICHE, BIOCHIMICHE ED ELETTROMAGNETICHE (sempre operante)**

**In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:**

**a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;**

**b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;**

**c) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;**

**d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;**

**e) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.**

### **VARIAZIONI CLIMATICHE**

A parziale deroga dell'art. 14 – Esclusioni, lettera a), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.

### **OGGETTI FRAGILI**

La garanzia è estesa alla rottura accidentale degli oggetti fragili **a condizione che durante la giacenza siano riposti in vetrine o in teche chiuse o ancorati a pareti o a basamenti o collocati in zone emarginate rispetto a quelle di passaggio.**

Tale garanzia comprende altresì, le rotture accidentali avvenute durante il maneggio, effettuato esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza, per:

- L'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e/o dei relativi contenitori;
- L'esame od il riordino della collezione;

**purché tali operazioni siano espletate con la massima precauzione.**

Salvo patto contrario, **la garanzia è sospesa durante le operazioni di trasloco, trasporto e/o ristrutturazione dei locali.**

**La garanzia non opera se l'Assicurato usa gli oggetti per scopo diverso da quello di collezione e semplice esposizione.**

Sono sempre comprese in garanzia le rotture conseguenti ad altri eventi garantiti dalla polizza.

### **NUOVI ACQUISTI**

La garanzia, **previa comunicazione scritta alla Società mediante fax o @mail riportante una semplice descrizione**, è automaticamente estesa, dal momento in cui gli oggetti si trovano all'interno dei locali descritti in premessa, alle nuove opere d'arte acquistate nel corso dell'annualità assicurativa, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata con un massimo di **Euro 500.000,00** (euro cinquecentomila/00). La garanzia è prestata su base di "valore dichiarato" – definizione n) – ad eccezione di quelle provenienti da Case d'Aste (valore d'acquisto più diritti d'asta) e quelli valorizzati da esperti d'arte benevisi alla Società, per le quali, quindi, la garanzia è su base di "stima accettata" – definizione m).

**Con comunicazione alla Società mediante fax o @mail**, la Società prende atto altresì delle esclusioni, anche temporanee, dalla garanzia di polizza di opere d'arte assicurate.

Allo scadere di ogni annualità assicurativa, la Società, sulla base delle comunicazioni ricevute, emette un'appendice per aggiornare il capitale assicurato ed evidenziare il premio dell'anno successivo ed altra appendice di regolazione, **sempreché il premio risultante dal calcolo in pro rata sia pari o superiore ad Euro 100,00.=**; in caso di conguaglio negativo non si procede ad alcun rimborso.

**In caso di mancato pagamento del premio entro trenta (30) giorni dalla presentazione delle appendici suindicate, varrà il disposto dell'art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia, delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

## **C.G.A. – Condizioni Particolari**

### **GIACENZA PRESSO TERZI**

È compresa in garanzia, **previa comunicazione scritta alla Società**, la giacenza degli oggetti assicurati presso restauratori/corniciari ubicati in Italia, fino ad un massimo di Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per singola località.

**La garanzia è operante a condizione che i mezzi di protezione dei locali siano realizzati con robusti serramenti pieni chiusi da validi congegni a porte d'accesso e robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno, e che sia funzionante, ed attivato in assenza di persone, impianto di allarme antintrusione collegato a centrale di controllo o istituto di vigilanza.**

### **TRASPORTI**

Sono compresi in garanzia, **con obbligo di comunicazione e senza sovrappremio**, i trasporti di oggetti d'arte assicurati, tra le ubicazioni descritte in premessa e/o per restaurare/incorniciare gli stessi.

Il trasporto può essere eseguito dal Contraente anche tramite proprio personale di fiducia, in ambito territoriale della Repubblica Italiana con veicoli e/o furgoni a motore, **purché la somma assicurata sia pari o inferiore ad Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). È fatto obbligo di:**

- **imballare gli oggetti a regola d'arte tenendo conto della natura degli stessi; per gli oggetti fragili è obbligatoria la "cassa lignea" con all'interno materiale ammortizzante;**
- **alloggiare gli oggetti in vani non visibili dall'esterno;**
- **presenza a bordo veicolo, di almeno due persone, munite di telefono cellulare;**
- **di non lasciare gli oggetti mai incustoditi neanche durante brevi soste.**

### **ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

**Le seguenti "Condizioni Particolari" sono operanti solo se indicate nel frontespizio di polizza:**

### **INONDAZIONE E ALLUVIONE**

La Società risponde, in deroga dell'art. 14 – Esclusioni, lettera r), delle Condizioni Generali di Assicurazione, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione anche se originati da terremoto. **La Società non risponde dei danni:**

- a) **a enti mobili all'aperto;**
- b) **agli oggetti, diversi da mobili e tappeti, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 10.000,00 (euro diecimila/00);**
- **in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 50% della somma assicurata.**

### **TERREMOTO**

La Società risponde, in deroga dell'art. 14 – Esclusioni, lettera s), delle Condizioni Generali di Assicurazione, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia:

- **sono sempre esclusi i danni da inondazione e/o alluvione a seguito di terremoto;**
- **le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".**

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una**

## **C.G.A. – Condizioni Particolari**

**franchigia di Euro 10.000,00 (euro diecimila/00);**

- **in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 50% della somma assicurata.**

### **FRANCHIGIA A CARICO DELL'ASSICURATO**

**Il pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini di polizza, sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farla assicurare ad altri.**

### **LIMITE D'INDENNIZZO A SEGUITO DI FURTO O RAPINA**

**Si conviene fra le Parti che in nessun caso la Società, a seguito di furto o rapina tentato o consumato, pagherà somma maggiore del 50% della somma assicurata, qualunque sia il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza.**

### **SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO**

**A seguito di qualsiasi sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponderà all'Assicurato "una percentuale da definirsi caso per caso" dell'importo liquidato a termini di polizza, restando la percentuale rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farla assicurare ad altri.**

### **FRANCHIGIA DEPREZZAMENTO**

**A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 19 – Procedura per la valutazione del danno, delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che non si farà luogo a indennizzo per "deprezzamento" quando questo sia di grado non superiore al 10% (dieci per cento) del totale. Se invece esso sarà superiore al 10% (dieci per cento) del totale, l'indennizzo sarà corrisposto solo per la parte eccedente.**

## Articoli di legge

- 1341 C.C. Condizioni generali di contratto**  
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.  
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
- 1342 C.C. Contratto concluso mediante moduli o formulari**  
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.  
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
- 1469 bis C.C. Clausole vessatorie del contratto tra professionista e consumatore**  
(...) il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. (...)  
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:  
(...)  
7) riconoscere a solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto (...).
- 1891 C.C. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**  
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
- 1892 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**  
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.  
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
- 1893 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**  
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
- 1894 C.C. Assicurazione in nome o per conto di terzi**  
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
- 1897 C.C. Diminuzione del rischio**  
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

## Articoli di legge

- 1898 C.C.                    **Aggravamento del rischio****  
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.  
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.  
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.  
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.  
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
- 1901 C.C.                    **Mancato pagamento del premio****  
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.  
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)
- 1907 C.C.                    **Assicurazione parziale****  
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
- 1910 C.C.                    **Assicurazione presso diversi assicuratori****  
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.  
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.  
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
- 1913 C.C.                    **Avviso all'assicuratore in caso di sinistro****  
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)
- 1914 C.C.                    **Obbligo di salvataggio****  
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.  
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (...)
- 1915 C.C.                    **Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio****  
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
- 1916 C.C.                    **Diritto di surrogazione dell'assicuratore****  
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

## Articoli di legge

- 2049 C.C.                    Responsabilità dei padroni e dei committenti**  
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
- 624 C.P.                    Furto**  
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).
- 624 bis C.P.                Furto in abitazione e furto con strappo**  
(...).Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (...).
- 628 C.P.                    Rapina**  
Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia s'impone della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (...).
- 629 C.P.                    Estorsione**  
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni (...).
- 635 C.P.                    Danneggiamento**  
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno (...).  
La pena è della reclusione da sei mesi a 3 anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: (...) 3) su edifici pubblici o destinati ad uso pubblico o all'esercizio del culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate (...).
- 639 C.P.                    Deturpamento e imbrattamento di cose altrui**  
Chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 103,29.  
Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate (...) si applica la pena della reclusione fino ad un anno o della multa fino a € 1.032,91 e si procede d'ufficio.
- 640 C.P.                    Truffa**  
Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).
- 646 C.P.                    Appropriazione indebita**  
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 3 anni (...).

# INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI

AXA ART Versicherung AG Rappresentanza Generale per l'Italia rispetta i diritti e le libertà fondamentali delle persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i loro dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per attuare le norme che intendono tutelare i loro dati personali forniamo qui di seguito tutte le informazioni necessarie sul trattamento effettuato dalla società.

Il titolare del trattamento dei dati personali è AXA ART Versicherung AG Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Viale Don Luigi Sturzo 35, 20154 Milano.

Il titolare ha nominato un proprio Data Protection Officer, il quale è domiciliato presso la sede legale della Compagnia e può essere contattato all'indirizzo email a [privacy@axa-art.it](mailto:privacy@axa-art.it)

Per maggiori informazioni, si invita a visitare il sito web [www.axa-art.com/it/it/privacy](http://www.axa-art.com/it/it/privacy)

## A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a Lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA o AXA ART") ha la necessità di disporre di dati personali, anche sensibili relativi essenzialmente alla salute (ora nel GDPR, "categorie particolari di dati personali") e giudiziari a Lei riferiti e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

Alcuni di questi dati sono da Lei conferiti all'atto della sottoscrizione della polizza assicurativa o ci sono forniti da terzi per obbligo di legge o da altri soggetti quali: operatori assicurativi, gestori di banche dati legittimamente accessibili e organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo. Altri sono dati che devono essere ancora da acquisire nel corso del rapporto assicurativo.

In particolare, useremo i Suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

Esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto strettamente inerente lo specifico rapporto assicurativo intercorrente tra Lei e AXA ART, secondo i casi in virtù delle basi giuridiche di cui sotto, i Suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Nel caso di dati sensibili la eventuale comunicazione a destinatari individuati avverrà sulla base del Suo esplicito consenso, se verrà fornito.

Precisiamo che, senza i Suoi dati, non saremo in grado di fornirLe, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi relativi al contratto di cui Lei è parte. Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarLe comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei Suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarLa tempestivamente per fornirLe informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

**Base giuridica del trattamento:** rispetto alle finalità assicurative sopradescritte, il titolare del trattamento potrà trattare i Suoi dati personali senza consenso, essendo questi necessari per dare esecuzione al contratto di cui Lei è parte o per dare esecuzione a misure precontrattuali adottate su Sua richiesta.

Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per le finalità di cui sopra è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. E', invece, legittimo interesse del titolare valutare la convenienza economica e le condizioni che permettono di definire la prosecuzione del rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza e trattare i dati per agire o difendersi in giudizio e per prevenire frodi assicurative; come anche poter disporre di dati per analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno e attività statistiche, anche a fini di tariffazione.



# INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Rispetto ai dati sensibili la base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali è il Suo consenso.

Il consenso che Le chiediamo riguarda, quindi, il trattamento degli eventuali dati sensibili necessari alla esecuzione del contratto e il cui utilizzo sarà, in ogni caso, strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate, il cui trattamento è ammesso dalla **autorizzazione n. 5/2016 - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari - 15 dicembre 2016** della Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Per i dati giudiziari, la base giuridica è l'autorizzazione 7/2016 - **Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici - 15 dicembre 2016** della Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

## B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali, di marketing, di profilazione e statistiche

In aggiunta alle finalità assicurative sopra menzionate, Le potremo chiedere di esprimere il Suo consenso espresso e facoltativo, al trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di permetterci di svolgere attività promozionali di nostri servizi e/o prodotti. In particolare, i dati con il Suo consenso specifico ed espresso verranno usati per svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti sia con strumenti tradizionali (posta ordinaria o telefono) che con strumenti automatici (email, sms, mms, fax, social media), fermo restando che Lei potrà in ogni momento esprimere il Suo consenso anche solo limitatamente ad una di queste modalità di comunicazione. **Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo** e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi di cui alla presente informativa. Potrà liberamente acconsentire o negare il Suo consenso specifico alla raccolta e al trattamento dei Suoi dati per tali finalità. Inoltre, i dati, con il Suo ulteriore separato consenso potranno esser usati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, per effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche.

**Base giuridica del trattamento:** per le finalità commerciali, di marketing e di profilazione sopra descritte, il trattamento sarà effettuato dal titolare esclusivamente sulla base dello specifico consenso espresso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tali specifiche finalità.

Per le finalità di analisi del mercato e di indagini statistiche, quando le attività di trattamento non sono effettuate utilizzando dati anonimi, Le chiederemo - anche in questo caso - di esprimere uno specifico consenso.

## Modalità d'uso dei Suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati da AXA ART - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali, di marketing e di profilazione; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

## Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)

In AXA ART, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione;
- collaboratori esterni e periti (quali storici dell'arte, esperti di sicurezza, consulenti legali, ecc.) per le valutazioni relative alle finalità sopra-citate. Tali collaboratori, di provata fiducia, opereranno dietro specifico incarico e verranno loro forniti i soli dati necessari all'espletamento della consulenza;
- Istituti Bancari per la liquidazione del danno;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;
- IVASS, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Alcuni di questi destinatari - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale li abbiamo specificatamente nominato responsabili esterni del trattamento con apposito contratto. Ad altri, i dati sono comunicati quali autonomi titolari. Nell'ambito del Gruppo AXA, è legittimo interesse comunicare i dati tra le varie società che lo costituiscono per finalità amministrative interne, compreso il trattamento dei dati dei clienti o dei dipendenti.

# INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI

L'elenco dei destinatari nominati responsabili del trattamento è disponibile presso l'Ufficio del personale del titolare.

Nel caso di trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea, questo avverrà conformemente alla vigente normativa, ovvero sulla base di norme vincolanti d'impresa (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA (disponibili al link [www.axa-art.com/it/it/privacy](http://www.axa-art.com/it/it/privacy)), sull'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA, ovvero sulla base di un giudizio di adeguatezza del livello di protezione assicurato ai dati personali dal Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi saranno nominati responsabili esterni con uno specifico contratto ed agiranno attenendosi alle istruzioni e alle misure di sicurezza che AXA ART avrà definito per tutelare la riservatezza dei Suoi dati personali.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

## Tempo di conservazione dei dati

Tutti i dati personali che La riguardano sono conservati a cura della nostra società per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità del trattamento sopra indicate, fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti dalla legge per finalità amministrativo-contabili e per ragioni fiscali. In ogni caso, i Suoi dati personali saranno cancellati o resi anonimi in modo irreversibile, decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto.

I dati trattati per finalità di marketing verranno cancellati decorsi 24 mesi dalla data della loro raccolta, mentre quelli relativi a finalità di profilazione verranno cancellati decorsi 12 mesi.

## I Suoi diritti

Gli articoli da 15 a 22, GDPR Le conferiscono l'esercizio di specifici diritti.

L'art. 15 riconosce agli interessati il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenerne copia. Il diritto di ottenere copia dei dati non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Con la domanda d'accesso, Lei ha diritto di ottenere la conferma o meno se sia in corso un trattamento sui Suoi dati personali e di conoscere le finalità e le categorie di dati trattati, i soggetti terzi cui i dati sono comunicati e se i dati sono trasferiti in un paese extracomunitario con garanzie adeguate. Lei ha, altresì, diritto di conoscere il tempo di conservazione dei propri dati personali, rispetto alle finalità sopra indicate.

Rispetto ai Suoi dati personali, Lei ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati inesatti e la integrazione di quelli incompleti, la cancellazione (diritto all'oblio) alle condizioni indicate dall'art. 17, GDPR, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e ha il diritto di opporsi ad attività di profilazione e marketing.

Nel caso in cui il consenso costituisca la base giuridica del trattamento, Lei può anche revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei Suoi dati personali.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA ART Versicherung AG - Rappresentanza generale per l'Italia - Viale Don Luigi Sturzo 35, 20154 Milano – c.a. Data Protection Officer - email a [privacy@axa-art.it](mailto:privacy@axa-art.it)

Per maggiori informazioni, si invita a visitare il sito web [www.axa-art.com/it/it/privacy](http://www.axa-art.com/it/it/privacy)

Il Data Protection Officer potrebbe avere bisogno di identificarLa, mediante richiesta di fornire copia del Suo documento d'identità.

## Reclamo

Nel caso in cui Lei ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi le disposizioni del GDPR ha diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, ai sensi dell'art. 77, GDPR, oltre che ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria